

C.T. Reg. Torino 5.11.2015 n. 1140/1/15

Svolgimento del giudizio

Si premette che nella dichiarazione modello UNICO 2007 il signor G. Martino CF [Omissis] utilizzava, in compensazione delle plusvalenze realizzate, minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rivalutate effettuate nell'anno di imposta 2002. In sintesi l'interessato, a seguito di complesse operazioni di ristrutturazione (che vedevano coinvolte la Alfa SCA, Beta SPA e Gamma LTD capogruppo) possedeva 656.564 azioni della Alfa SCA (non quotata) con sede in Lussemburgo (di cui era socio). Parte delle medesime azioni venivano quindi convertite in 65.656 azioni della Gamma LTD; nella successiva cessione da parte del signor G. si era realizzato, in capo allo stesso, una minusvalenza correttamente riportata nella dichiarazione del 2002.

Le operazioni di cui sopra venivano sottoposte, con interpello, all'Amministrazione che rispondeva con la Risoluzione n. 175/E del 2.11.2001.

L'Amministrazione in fase di controllo, nell'ambito nell'attività di contrasto agli illeciti internazionali (in particolare le forme elusive), invitava il contribuente a fornire chiarimenti relativi a:

- status di socio della Alfa SCA.

- incasso di dividendi.
- vendita di azioni e relative realizzazioni (plus o minus).

In base alle informazioni ricevute nel contraddittorio veniva emesso un PVC prot. [Omissis] e successivamente, in data 21.12.2011, veniva notificato al contribuente l'avviso di accertamento [Omissis] con cui, per l'anno 2006, a fronte di un reddito di lavoro dipendente e assimilato dichiarato in € 16.096,00, veniva determinato un reddito di € 29.194,00 ai fini IIDD e una plusvalenza imponibile di € 165.278,00 ai sensi dell'art. 68 co. 5 DPR 917/1986 e artt. 38 e 41-bis DPR 600/1973.

Dopo la presentazione di istanza di annullamento del provvedimento da parte del contribuente e relativo atto di diniego dell'Amministrazione, lo stesso ricorreva contestando l'operato dell'Ufficio in base alle seguenti motivazioni:

a) Decadenza del potere di accertamento per componenti di reddito risalenti al 2002.
b) Falsa ricostruzione dei fatti in relazione alla sostenuta identificazione della natura delle azioni cedute (rivalutate).

c) Legittimità delle operazioni azionarie intraprese in relazione alla validità delle ragioni economiche di fondamento.

In conclusione chiedeva l'annullamento del provvedimento, con favore delle spese di giudizio. Resisteva l'Agenzia delle Entrate evidenziando come non fossero utilizzabili le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni oggetto di rivalutazione ed evidenziava come le operazioni poste in essere fossero finalizzate all'ottenimento delle minusvalenze. Chiedeva pertanto la conferma del provvedimento, con vittoria delle spese di giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo sez. III, con sentenza n. 107/12 depositata il 30.7.2012, rilevate le argomentazioni svolte dalle parti, riteneva evidenti gli intenti elusivi attivati dal ricorrente. Conseguentemente osservava che, nonostante la legittimità formale delle operazioni in esame, rientrava nella potestà del giudice nazionale di accertare l'abuso di diritto in relazione alla normativa fiscale di riferimento. In conclusione respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Con atto depositato in data 17.4.2013 appella il contribuente avverso la decisione di primo grado. In sintesi, nel contestare la sentenza impugnata, solleva le seguenti argomentazioni: 1) Intervenuta decadenza del potere dell'Ufficio di disconoscere le minusvalenze dichiarate nel 2002. In particolare sostiene che solo in fase di verifica della dichiarazione all'epoca presentata, l'Amministrazione poteva sindacare sulla rilevanza fiscale delle minusvalenze indicate.

2) Difetto di motivazione del provvedimento che non specifica le ragioni di fatto e di diritto del recupero fiscale.

3) Erronea valutazione della natura delle operazioni intraprese. In particolare sostiene che la minusvalenza non deriva dalla cessione di azioni rivalutate quanto dalla cessione di azioni scambiate con azioni rivalutate e poi cedute (nulla incidendo il fatto che la vendita delle azioni sia avvenuta tramite la società stessa). In conclusione chiede la riforma della sentenza n. 107/3/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo riguardante l'avviso di accertamento [*Omissis*], con vittoria delle spese di giudizio.

Con atto presentato in data 20.5.2013 si costituisce l'ente impositore controdeducendo sui motivi di appello. In particolare sostiene che il provvedimento di recupero era tempestivo riguardando la dichiarazione dei redditi 2006, nulla opponendo le norme in tal senso. Ribadisce la legittimità del diniego all'utilizzo di minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni oggetto di rivalutazione. E rileva che l'operazione di vendita non è stata condotta in due fasi ma in una singola, che comprendeva la vendita effettuata dalla società e diretto accreditamento del corrispettivo in capo all'interessato. Richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sull'indebito ottenimento di vantaggi fiscali e il legittimo recupero dei medesimi da parte delle Amministrazioni nazionali.

Chiede quindi di respingere l'appello, con vittoria delle spese di giudizio. Con deposito documenti presentato il 23.6.2015 l'appellante produce, tra l'altro, sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale (n. 1332/31/14, ove si trattava di incorporazione di società) in cui si delimitano i tempi entro cui l'Amministrazione può contestare elementi positivi di reddito.

Infine, con memorie illustrative presentate il 3.7.2015, il contribuente contro-argomenta sui temi svolti dal resistente e insiste nella propria richiesta. In particolare ribadisce la propria

incapacità di influenzare le scelte finanziarie della società nella vendita dei titoli in discussione e il legittimo utilizzo in deduzione delle perdite realizzate.

Motivi della decisione

Osserva questa Commissione che l'appello del contribuente è accoglibile.

Le vicende oggetto della controversia trovano origine nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2003 in cui il contribuente, al rigo RT23 della sezione II, aveva esposto, rispettando le istruzioni predisposte per la compilazione, una minusvalenza di € 165.278,00. Indipendentemente dalla legittimità e dalla fondatezza dell'indicazione, era, ed è indiscutibile, che l'interessato evidenziava la propria volontà di avvalersi ai fini fiscali della perdita realizzata ed era onere dell'Amministrazione procedere alla verifica della correttezza della dichiarazione nei modi e nei tempi previsti dalle norme di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda i termini temporali, l'art. 43 DPR 600/1973 dispone che "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione". Nello specifico, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2003, la potestà dell'Ufficio di verificare e contestare la legittimità e la fondatezza della dichiarazione medesima non poteva essere estesa al 2011, anno in cui l'Amministrazione notificava il recupero della minusvalenza in esame, ovvero otto anni dopo. Pertanto l'affermazione del resistente secondo cui la decadenza dei termini deve essere riferita al momento in cui parte contribuente si avvale della deduzione in oggetto non trova alcun riscontro normativo di sostegno e non può essere condivisa. Tale conclusione risulta coerente con la sentenza n. 1332/31/14 di questa Commissione che, per un caso analogo (riguardante la perdita derivante da una operazione societaria non contestata nell'anno in cui venne dichiarata), ha affermato che "La perdita fiscale di esercizi precedenti non è un elemento reddituale dell'esercizio nel quale viene utilizzata ma è un elemento reddituale dell'esercizio nel quale è formato".

Ciò chiarito, gli altri argomenti sollevati dalle parti sulla questione della utilizzabilità della minusvalenza in esame sono da ritenersi assorbiti. Pertanto l'appello del contribuente è accoglibile e, in riforma della decisione di primo grado, il provvedimento impugnato va annullato. In applicazione dell'art. 15 DLgs 546/1992 si pone a carico della parte soccombente il pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 (tremila,00) oltre pesi di legge, donde il dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento. Pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'Ufficio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.